REGOLAMENTO (CEE) N. 3914/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1988

relativo alle procedure di analisi da seguire per determinare il tenore in zuccheri, materia grassa e materia secca dei prodotti del codice NC 1905 90 30

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88, in particolare l'articolo 9 (2),

considerando che, ai fini dell'uniforme applicazione della nomenclatura combinata allegata al regolamento di cui sopra, occorre adottare disposizioni relative alle procedure di analisi da seguire per determinare il tenore in zuccheri (somma di saccarosio, fruttosio, glucosio, lattosio e maltosio), in materia grassa ed in materia secca dei prodotti del codice NC 1905 90 30;

considerando che da studi e ricerche effettuati le procedure di analisi, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, risultano appropriate;

considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 2093/84 della Commissione, del 19 luglio 1984, concernente le procedure analitiche per la determinazione del tenore di materia secca, di grassi e di zuccheri e di taluni prodotti della panetteria ordinaria della voce 19.07 della tariffa doganale comune (³);

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tenore in zuccheri (somma di saccarosio, fruttosio, glucosio, lattosio e maltosio) in materia grassa ed in materia secca dei prodotti del codice NC 1905 90 30 è determinato secondo le seguenti procedure:

- la determinazione del tenore in zuccheri (somma di saccarosio, fruttosio, glucosio, lattosio e maltosio) si effettua con HPLC;
- la determinazione del tenore in materia grassa si effettua previa idrolisi mediante l'acido cloridrico. Si considera materia grassa il prodotto ottenuto da detta idrolisi mediante estrazione all'etere di petrolio;
- la determinazione del tenore in materia secca si effettua seccando un campione rappresentativo a 103 più o meno 2 gradi Celsius fino a massa costante.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2093/84 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli. Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

⁽i) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 15.